



COPIA CONFORME

## ACCORDO

ai sensi del Protocollo d'intesa del 31.08.2015 tra il CREA e l'Ente Parco del Gargano  
relativo alla

disciplina delle attività connesse all'accompagnamento e supporto all'Ente Parco nel processo di definizione della Valutazione Ambientale Strategica del Piano del Parco, della realizzazione del Rapporto Ambientale e della Valutazione Ambientale Strategica del Piano del Parco, delle attività di analisi, animazione e supporto per il potenziamento degli strumenti di programmazione del Parco.

Tra

**l'Ente Parco Nazionale del Gargano** (di seguito anche solo Ente Parco), con sede in Monte Sant'Angelo (FG), in Via Sant'Antonio Abate n. 121 (CAP. 71043), codice fiscale n. 94031700712, partita Iva n. 03062280718, nel presente Accordo rappresentato dal Presidente, Dott. Stefano Pecorella, nato a Manfredonia (FG) il 14/05/1963, domiciliato per la carica presso la sede sopra indicata.

e

**il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria** (di seguito anche solo CREA), con sede legale in Roma, Via Nazionale n. 82, (CAP. 00184) codice fiscale 97231970589 e partita Iva n. 08183101008, rappresentato dal Commissario Straordinario Dr. Salvatore Parlato, nato a Lentini (SR) il 31 gennaio 1973, per la sua carica domiciliato presso la sede del Crea in Roma.

\*\*\*

## PREMESSO CHE

- ⇒ l'Ente Parco, istituito con D.P.R. 5 giugno 1995, ricompreso tra gli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, dotato di autonomia statutaria, organizzativa, amministrativa e finanziaria, persegue la finalità di tutela del patrimonio naturale e di promozione economico-sociale delle popolazioni locali valorizzando e conservando le specifiche caratteristiche ambientali del Gargano e, comunque, dei territori rientranti nel perimetro del Parco. L'attività di tutela e valorizzazione, esercitata in modo coordinato di intesa con gli Enti Locali, la Regione Puglia e lo Stato, persegue la finalità dell'art. 1, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394;
- ⇒ il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, ente pubblico di ricerca sottoposto alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ricompreso tra gli enti del comparto ricerca di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, dotato di autonomia scientifica, statutaria, organizzativa, amministrativa e finanziaria, aveva la finalità di eseguire indagini, analisi e studi di economia agraria e forestale e svolgere funzione di supporto, nell'interesse delle regioni, delle province autonome, degli enti locali e delle altre pubbliche amministrazioni;
- ⇒ il CREA mette in campo competenze che spaziano dalla genetica e genomica, alla salute delle piante, allo studio dei mezzi agronomici e meccanici della produzione, alla gestione della fertilità e della funzionalità dei suoli, alla selvicoltura, all'ecologia degli ambienti naturali e coltivati, agli

- allevamenti di animali e pesci, ai processi dell'industria agroalimentare, alle proprietà nutrizionali degli alimenti e al loro consumo ottimale per mantenere una buona salute e ridurre gli sprechi;
- ⇒ operano nel CREA circa 1600 persone di ruolo, di cui quasi 600 Ricercatori e Tecnologi e più che altrettanti tecnici. Possiede dodici centri di ricerca con una distribuzione ampia sul territorio nazionale per rispondere alle esigenze dei territori ma nel contempo con una struttura più compatta che agevola il coordinamento delle ricerche e rende più efficace ed efficiente la gestione;
- ⇒ l'Ente Parco e il CREA, rispettivamente in esecuzione della Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 7 del 26/06/2015 e del Decreto del Commissario Straordinario n. 66 del 31/07/2015, hanno sottoscritto in data 31/08/2015, in forma digitale mediante firma elettronica, un protocollo di intesa della durata di anni tre finalizzato alla esecuzione in forma congiunta delle seguenti azioni:
1. ampliare e rafforzare il patrimonio di conoscenza sulle risorse naturali e culturali del territorio del Parco;
  2. promuovere azioni volte ad assicurare la tutela attiva, la conservazione e la valorizzazione sostenibile delle risorse forestali del Parco;
  3. promuovere azioni innovative e partecipate per la gestione e valorizzazione delle risorse ambientali, produttive e socio-culturali presenti sia nel territorio del Parco che nelle aree limitrofe, specialmente in chiave occupazionale e di crescita sostenibile;
  4. favorire il rafforzamento delle funzioni operative del Parco attraverso l'aggiornamento e lo sviluppo dei suoi strumenti di pianificazione e programmazione strategica, accompagnando il Parco, con azioni di supporto e facilitazione, nelle fasi di messa in opera di nuovi strumenti di pianificazione e programmazione strategica;
  5. contribuire all'analisi e alla pianificazione del territorio rurale e delle aree rurali (agro-forestali) al fine di conservare ed incrementare la biodiversità agricola (varietà ed ecotipi locali e a rischio di erosione genetica) e quella naturale ad essa associata;
  6. sviluppo di sistemi innovativi per la commercializzazione e promozione di prodotti di qualità e tipici, con riguardo anche alle produzioni forestali legnose e non legnose e ai servizi ecosistemici dei boschi del Parco del Gargano;
- ⇒ nel protocollo d'intesa sottoscritto tra le parti è stata prevista la realizzazione, in forma congiunta, delle seguenti azioni: favorire il rafforzamento delle funzioni operative del Parco attraverso l'aggiornamento e lo sviluppo dei suoi strumenti di pianificazione e programmazione strategica, accompagnando il Parco, con azioni di supporto e facilitazione, nelle fasi di messa in opera di nuovi strumenti di pianificazione e programmazione strategica.
- ⇒ Le due amministrazioni coinvolte svolgono l'attività descritta nella presente Convenzione per propri fini istituzionali, senza alcun intento di realizzare prodotti o risultati nella logica dei mercati concorrenziali.
- ⇒ un accordo di cooperazione orizzontale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, paragrafo 4 della Direttiva 24/2014/UE e della giurisprudenza comunitaria e nazionale, tra l'Ente Parco Nazionale del Gargano e il CREA è ritenuto lo strumento più idoneo per lo svolgimento di un'attività di interesse comune, coerente con le finalità istituzionali di entrambi e senza la previsione di alcun corrispettivo, ad eccezione del rimborso dei costi sostenuti (cfr. Corte di Giustizia, sent. Coditel Brabant, 13 novembre 2008, causa C- 324/07; sent. "Amburgo" del 9 giugno 2009, causa C - 480/06 sentenze 19.12.2012, Causa C-159/11 ASL Lecce c Univ. Salento e Ordine Ing. Prov. Lecce);

#### **PRESO ATTO CHE**

tutti gli enti coinvolti sono di diritto pubblico;

- ⇒ L'Ente Parco Nazionale del Gargano ha l'esigenza di acquisire le specifiche competenze del CREA, in quanto dispone delle risorse umane e strutturali radicati nel territorio per dare concreta e fattiva esecuzione al Protocollo d'intesa già sottoscritto, considerata anche la necessità manifestata

per le vie brevi dall'Ente Parco, le parti stabiliscono di attivare il rapporto di collaborazione in via preliminare per l'esecuzione delle seguenti azioni:

- a) accompagnamento e supporto all'Ente Parco nel processo di definizione della Valutazione Ambientale Strategica del Piano del Parco;
- b) realizzazione del Rapporto Ambientale e della Valutazione Ambientale Strategica del Piano del Parco, con approfondimenti tematici e analisi di scenario;
- c) realizzazione attività di analisi, animazione e supporto per il potenziamento degli strumenti di programmazione del Parco;

Le finalità stabilite nel Protocollo d'intesa sottoscritto sono in linea con gli obiettivi che il presente Accordo si prefigge di raggiungere.

- ⇒ L'interesse dell'Ente Parco di avvalersi della cooperazione del CREA risiede negli specifici compiti istituzionali sopra elencati.
- ⇒ L'attività di assistenza tecnica, accompagnamento e supporto nel processo di definizione della Valutazione Ambientale Strategica (di seguito VAS), realizzazione del rapporto ambientale e della VAS necessari per la definitiva approvazione del Piano per il Parco, con approfondimenti tematici e analisi di scenario, attività di analisi animazione e supporto per il potenziamento degli strumenti di programmazione del Parco non è inquadrabile come servizio potenzialmente rinvenibile attraverso il ricorso al libero mercato.

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto di seguito riportato.

### **1. Obiettivi, finalità**

1. La presente Accordo viene concluso tra le due amministrazioni pubbliche al fine di cooperare per lo svolgimento congiunto di loro compiti istituzionali di servizio pubblico e disciplina le modalità tecniche ed operative, nonché gli adempimenti necessari ad assicurare, da parte dei soggetti sottoscrittori, l'esecuzione delle attività, come di seguito declinate:

- a) definizione della VAS, necessaria per la definitiva approvazione del Piano per il Parco di cui all'articolo 12 della legge 6 dicembre 1991, n. 394;
- b) realizzazione del Rapporto Ambientale e della VAS, quali strumenti necessari e propedeutici per la definitiva approvazione del Piano per il Parco, con approfondimenti tematici e analisi di scenario;
- c) espletamento delle attività di analisi, animazione e supporto per il potenziamento degli strumenti di programmazione del Parco.

A tal fine, il CREA, si impegna a:

- dare assistenza tecnica, accompagnamento e supporto nel processo di definizione della VAS necessaria per la definitiva approvazione del Piano per il Parco di cui all'articolo 12 della legge 6 dicembre 1991, n. 394;
- alla realizzazione del Rapporto Ambientale e della VAS necessari per la definitiva approvazione del Piano per il Parco, con approfondimenti tematici e analisi di scenario, in coordinamento con gli uffici e i tecnici dell'Ente Parco e in particolar modo con il personale che verrà incaricato di seguire tali procedimenti. Nell'ambito dell'attività finalizzata alla definizione del rapporto di VAS del Piano per il Parco, realizzerà attività di supporto e analisi rispetto alla definizione del contesto di studio, alla costruzione degli strumenti di intervento, aggiornamento e attuazione del Piano, alla definizione del sistema di monitoraggio del Piano. In particolare provvederà: 1) a fornire assistenza tecnica al processo di definizione del rapporto di scoping e del rapporto ambientale, da realizzare nell'ambito della VAS del Piano per il Parco; 2) alla realizzazione di analisi di contesto e approfondimenti tecnici dei possibili impatti e scenari che l'attuazione del Piano potrà determinare sul territorio del Parco e sulle attività socio-economiche presenti nel territorio di riferimento; 3) alla definizione di strumenti di

intervento, aggiornamento e attuazione del Piano; 4) alla definizione del sistema di monitoraggio del Piano, coerentemente agli indicatori previsti nella VAS;

- ad espletare le attività di analisi, animazione e supporto per il potenziamento degli strumenti di programmazione del Parco;
- ad accompagnare il processo di sensibilizzazione, animazione e attivazione attraverso:
  - la partecipazione all'organizzazione di momenti divulgativi e formativi, collettivi o anche mirati alla definizione di progetti di sviluppo e alla valorizzazione delle opportunità offerte dagli strumenti di programmazione del Parco, regionali, nazionali e comunitari;
  - la promozione di incontri tematici che stimolino la discussione, lo scambio di esperienze e l'individuazione di approcci collettivi di sviluppo, che favoriscano la creazione di reti e che coinvolgano tutti gli stakeholders, con particolare riferimento a quelli del settore forestale;
  - l'analisi sui primi impatti delle attività svolte.

Il CREA si impegna e si obbliga ad eseguire le azioni previste nel presente Accordo previo parere dell'Ente Parco in merito alle modalità tecniche ed operative di espletamento delle stesse.

- a fornire agli uffici preposti dell'Ente Parco la propria disponibilità ad implementare, integrare e/o modificare la documentazione prodotta, in tutto o in parte, qualora fosse dall'Ente Parco ritenuto necessario e comunque nell'ambito della collaborazione tra gli Enti;

- a fornire agli uffici preposti dell'Ente Parco il necessario supporto tecnico durante il processo di presentazione ed approvazione della documentazione prodotta presso le istituzioni regionali competenti.

2. Nell'espletamento degli adempimenti di cui al precedente comma il CREA si impegna e si obbliga a rispettare il cronoprogramma delle attività, come dettagliato nel documento allegato al presente accordo sotto la lettera "A".

3. L'Ente Parco si impegna e si obbliga nei confronti del CREA:

- A fornire piena collaborazione per il raggiungimento degli obiettivi previsti nel presente accordo;
- a curare i rapporti con le istituzioni regionali competenti nonché il processo di presentazione ed approvazione della documentazione prodotta;
- a prestare il necessario supporto nella realizzazione delle attività di animazione, con l'obiettivo che le comunità presenti nel parco possano diventare soggetti attivi dello sviluppo socio-economico del territorio del Gargano, anche mediante la valorizzazione delle opportunità offerte dagli strumenti di programmazione del Parco, regionali, nazionali e comunitari;
- a corrispondere in favore del CREA gli oneri effettivamente sostenuti per le attività previste dal presente Accordo, fino alla concorrenza dell'importo come complessivamente determinato nella tabella allegata al presente accordo sotto la lettera "C";
- ad eseguire qualsiasi altra attività non contemplata dal presente Accordo e che comunque dovesse essere ritenuta necessaria per il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

## **2. Cronoprogramma**

1. Le parti concordemente stabiliscono che l'esecuzione delle attività previste nel presente Accordo seguiranno il calendario secondo l'articolazione fissata nel cronoprogramma riportato nella tabella allegata al presente Accordo sotto la lettera "A".

2. Le parti concordano, altresì, che ogni variazione all'allegato A deve essere preventivamente concordata tra le parti e accettata dalle stesse previo consenso per iscritto.

### **3. Gruppo di lavoro paritetico**

1. Per il raggiungimento degli obiettivi previsti nel presente accordo le parti si impegnano e si obbligano a costituire, ciascuno per le proprie competenze, autonomi gruppi di lavoro, composto da figure professionali idonee, in possesso dei necessari requisiti professionali e curriculari per assolvere all'incarico.
2. L'Ente Parco, si impegna e si obbliga a costituire il gruppo di lavoro, come di seguito riportato, con il compito di interagire con il gruppo di lavoro costituito dall'altra parte. A tal fine l'Ente Parco dichiara espressamente che il gruppo di lavoro, formato interamente da personale della struttura organizzativa dell'Ente, sarà costituito dalle seguenti figure professionali, come da tabella allegata sotto la lettera "B1": il Direttore dell'Ente; n. 1 figura professionale in possesso della laurea in Scienze Forestali (area professionale C); n. 1 Figura Professionale in possesso della laurea in Scienze e Tecnologie Agrarie (area professionale C); n. 1 figura professionale in possesso della laurea in Ingegneria (area professionale C); n. 1 figura professionale in possesso del diploma di laurea in Giurisprudenza (area professionale C); n. 1 figura professionale di assistente tecnico ovvero di operatore di amministrazione (area professionale B).
3. Il CREA si impegna e si obbliga a costituire il gruppo di lavoro, con il compito di interagire con quello costituito dall'altra parte. Il predetto gruppo di lavoro sarà costituito da personale afferente al CREA dotato dei necessari requisiti professionali e curriculari per assolvere le attività di cui al presente Accordo, nell'ambito delle tre azioni previste, come peraltro meglio dettagliato nella tabella allegata al presente accordo sotto la lettera "B2";
4. Le parti si impegnano e si obbligano a comunicare, entro e non oltre il termine di trenta giorni a far data dalla sottoscrizione del presente accordo, i nominativi dei soggetti incaricati di far parte dei rispettivi gruppi di lavoro, con l'indicazione delle relative funzioni, delle modalità di contatto e di ogni altro adempimento necessario per consentire l'avvio delle azioni previste.
5. Le parti, di comune accordo, stabiliscono di individuare nel CREA il soggetto a cui è demandato l'onere di individuare il coordinatore unico di progetto, a cui entrambi i gruppi di lavoro devono far riferimento per l'organizzazione complessiva del lavoro e per stabilire le modalità tecniche ed operative per l'esecuzione degli interventi previsti. Al coordinatore unico di progetto è demandata l'organizzazione complessiva del lavoro, le modalità di interazione dei gruppi e la responsabilità della esecuzione delle azioni previste, nello scrupoloso rispetto del presente accordo. Entrambi le parti faranno riferimento a quest'ultimo per tutte le questioni inerenti le attività previste nel presente accordo.

### **4. Disponibilità finanziaria, rendicontazione e rimborso delle spese**

1. L'Ente Parco si impegna e si obbliga a finanziare gli interventi da realizzare, secondo le modalità stabilite nel presente Accordo, con proprie risorse finanziarie, regolarmente iscritte in bilancio, messe a disposizione con Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 7 del 26/06/2015, dell'importo complessivo di euro 200.000,00 (duecentomila/00).
2. Per lo svolgimento delle attività previste dall'Accordo, al CREA verranno riconosciute le spese effettivamente sostenute e documentate, nel limite dell'importo massimo stabilito nel precedente comma, le cui voci di spesa risultano dettagliate nelle tabelle allegate al presente accordo sotto le lettere "B" e "C".
3. Saranno riconosciute esclusivamente le spese effettivamente sostenute per lo svolgimento delle attività previste nel presente Accordo e ad esso strettamente connesse, con esclusione di quelle eventualmente rendicontate a titolo generico o per le quali non risulta possibile stabilire il nesso relazionale con le azioni da realizzare. Pertanto rimane a carico del CREA l'obbligo di rendicontazione delle spese effettivamente sostenute per le azioni previste nel presente Accordo.

4. Con riferimento alla peculiarità ed alla complessità delle azioni da realizzare le parti si danno reciprocamente atto che il programma di attività comporterà un impegno di risorse umane e strumentali non sempre preventivabili nel dettaglio all'avvio delle attività. Le risorse sono state dimensionate sulla base di esperienze maturate in attività analoghe e nella considerazione che gli interventi previsti saranno caratterizzati da attività che richiederanno indagini, nonché l'organizzazione di diversi eventi informativi e divulgativi. Nello specifico, il CREA prevede il coinvolgimento di personale specializzato, secondo i profili professionali previsti nel contratto degli enti di ricerca di cui il CREA fa parte, nonché qualificato per la realizzazione di studi e approfondimenti necessari alla realizzazione delle attività del Programma.

5. Indicativamente, le risorse umane messe a disposizione dal CREA per la realizzazione delle attività previste sono quelle indicate nella tabella allegata al presente accordo sotto la lettera "B". Il CREA potrà, se necessario, prevedere il coinvolgimento di personale diverso da quello dettagliato nell'All. B, mantenendo un equivalente tempo uomo analogo a quello previsto nella stessa tabella.

6. Alle risorse umane facenti parte del gruppo di lavoro costituito dal CREA verranno riconosciuti i rimborsi spesa per le trasferte (missioni) effettuate per il raggiungimento degli obiettivi strettamente connessi alla realizzazione delle azioni di cui al presente accordo, debitamente documentate attraverso documenti giustificativi di spesa, nel limite massimo stabilito nelle tabelle allegate al presente accordo sotto le lettere "B" e "C". Per il riconoscimento delle spese sostenute per le trasferte (missioni) si farà riferimento espresso alla normativa applicabile agli enti pubblici di ricerca e a quanto disciplinato in materia dal DPR n. 171/91, che ha approvato il contratto per gli enti di ricerca. La finalità delle missioni è quella strettamente connessa alle attività previste dal presente Accordo ed espressamente legate alle finalità dello stesso e di presentazione dei risultati dell'attività svolta, nell'ambito di seminari e convegni.

7. Saranno riconosciute, altresì, le spese sostenute per le attività di informazione e comunicazione, sempre nel limite massimo stabilito nella tabella allegata al presente accordo sotto la lettera "C". Le risorse previste saranno destinate alle attività di pubblicazione e divulgazione delle informazioni e dei risultati tecnici e scientifici del lavoro realizzato.

8. Tutte le spese sostenute, come previste e descritte nelle tabelle allegate al presente accordo sotto le lettere "B" e "C", sono soggette a rendicontazione analitica da parte del Consiglio per la ricerca. A seguito della rendicontazione delle spese, è prevista la seguente modalità di erogazione delle risorse di cui al precedente comma 1:

- il 15% dell'importo di cui al precedente comma 1 verrà liquidato in anticipo, entro trenta giorni a far data dalla sottoscrizione del presente accordo;
- il rimanente 85% verrà liquidato mediante tre diversi SAL, distinti e separati, di uguale importo, di cui il primo dovrà recare anche la rendicontazione dell'anticipazione concessa. L'ultimo SAL verrà liquidato, in ogni caso, alla conclusione delle attività e alla presentazione del rapporto finale.

9. Per ciascuna azione sarà presentata una relazione descrittiva delle attività svolte e dovrà essere presentata evidenza delle spese sostenute, sulla base di un'analisi distinta dei costi sostenuti.

10. I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico bancario, sull'IBAN a tal fine opportunamente indicato dal CREA, entro il termine di giorni trenta a far data dalla ricezione al protocollo generale dell'Ente della rendicontazione e della richiesta di liquidazione.

## **5. Durata**

Il presente Accordo ha durata di anni due a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso tra le parti.

## **6. Recesso**

Le parti hanno la facoltà di recedere dal presente Accordo in ogni momento, per giustificato motivo e con un preavviso di almeno 60 giorni, da effettuare mediante raccomandata a/r. Il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione, per le quali si rende necessario il relativo rimborso. In tal caso è fatto salvo tutto ciò che nel frattempo è stato ottenuto in termini di risultati e l'Ente Parco si impegna a corrispondere al CREA, l'importo delle spese sostenute ed impegnate fino al momento dell'anticipata rescissione.

## **7. Proprietà dei risultati**

Fermo restando che ogni contraente resterà proprietario di qualsiasi conoscenza preesistente detenuta dalla stessa, tutti i risultati totali o parziali delle attività conseguiti in collaborazione e tutte le informazioni ad essi relativi resteranno di proprietà comune delle parti.

I dati utilizzati per lo svolgimento delle attività ed i loro risultati non possono essere comunicati a terzi, se non previo accordo scritto tra le parti.

## **8. Informativa trattamento dati e Responsabili del Trattamento dei dati personali**

Le Parti si obbligano a mantenere riservati i dati e le informazioni di cui vengano in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente Accordo.

Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dal D.lgs. 196/2003 e s.m.i.

## **9. Copertura assicurativa**

Ciascuna delle parti dichiara di avere idonea polizza assicurativa a copertura dei rischi per la responsabilità civile verso terzi per danni a persone e cose, dei quali sia eventualmente tenuta a rispondere.

Ciascuna parte garantisce, altresì, che il personale assegnato ai rispettivi gruppi di lavoro gode di valida copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL o altra compagnia assicuratrice.

## **10. Registrazione e spese**

Il presente Accordo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 231. Le spese di registrazione, nonché ogni altro onere inerente o conseguente al presente Accordo sono a carico della parte richiedente.

## **11. Domicilio e foro competente**

Ai fini del presente Accordo le parti eleggono domicilio presso le sedi come in premessa specificate.

Per eventuali comunicazioni inerenti il presente Accordo le parti si danno atto che i rispettivi indirizzi di posta elettronica certificata sono:

Per l'Ente Parco [direttore@parcogargano.legalmail.it](mailto:direttore@parcogargano.legalmail.it)

Per il CREA [cra@pec.entecra.it](mailto:cra@pec.entecra.it)

Qualora insorgano questioni relative ad interpretazioni o all'esecuzione del presente Accordo, le parti concordano di definire amichevolmente ogni controversia che possa nascere dalla interpretazione ed esecuzione del presente Accordo.

Qualora non sia possibile giungere ad una definizione conciliativa, il foro competente sarà quello di Roma.

Il presente Accordo è firmato digitalmente e trasmesso tramite posta certificata.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per l'**Ente Parco Nazionale del Gargano**

Per il **Consiglio per la ricerca in agricoltura e  
l'analisi dell'economia agraria**

Il Presidente  
(Avv. Stefano Pecorella)

Il Commissario Straordinario  
(Dott. Salvatore Parlato)



## RISORSE UMANE IMPIEGATE E TIPOLOGIA DI PROFESSIONALITA'

Risorse umane impegnate dall'Ente Parco  Profilo professionale	Numero risorse umane da impiegare	Area professionale di inquadramento	Stima della percentuale di attività lavorativa da impiegare nel progetto	Numero mensilità complessive da dedicare al progetto
Direttore f.f.	1	C	30%	15
figura professionale in possesso della laurea in Scienze Forestali	1	C	30%	15
figura professionale in possesso della laurea in Scienze e Tecnologie Agrarie	1	C	30%	15
figura professionale in possesso della laurea in Ingegneria	1	C	30%	15
figura professionale in possesso del diploma di laurea in Giurisprudenza	1	C	30%	15
figura professionale di assistente tecnico e/o operatore di amministrazione	1	B	20%	15

## RISORSE UMANE IMPIEGATE, TIPO DI PROFESSIONALITA' E COSTI

Risorse umane impegnate dal Consiglio per la Ricerca	Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4	Col. 5	Col. 6	Col. 7
Profilo professionale	trattamento economico mensile lordo	Numero risorse umane da impiegare	Stima della percentuale di attività lavorativa da impiegare nel progetto	Numero mensilità complessive da dedicare al progetto	Costo complessivo trattamento economico dato dal tempo di intervento impiegato (mesi) e dalla percentuale di attività lavorativa prestata per il progetto	Costo complessivo preventivato per missioni	Costo complessivo risorse umane
ricercatore/tecnologo III liv. EPR	€ 3.871	1	60%	24	€ 55.740	€ 2.000	€ 57.740
ricercatore/tecnologo III liv. EPR	€ 3.871	1	50%	24	€ 46.450	€ 2.000	€ 48.450
ricercatore/tecnologo III liv. EPR	€ 3.871	1	50%	24	€ 46.450	€ 2.000	€ 48.450
consulente	€ 1.223	2	50%	24	€ 29.360	€ 6.000	€ 35.360
<b>TOTALE COSTI</b>							
					€ 178.000	€ 12.000	€ 190.000

TABELLA COSTI PER AZIONE

Azione	Costo compensi risorse umane	Costo per missioni	Costo per attività editoriali e di comunicaz.ne	Costo complessivo progetto
Accompagnamento nel processo di definizione della Valutazione Ambientale Strategica del Piano del Parco	€ 59.333	€ 4.000	€ -	€ 63.333
Realizzazione del Rapporto Ambientale e della Valutazione Ambientale Strategica del Piano del Parco, con approfondimenti tematici e analisi di scenario	€ 59.333	€ 4.000	€ 2.000	€ 65.333
Attività di analisi, animazione e supporto per il potenziamento degli strumenti di programmazione del Parco	€ 59.333	€ 4.000	€ 8.000	€ 71.333
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>€ 178.000</b>	<b>€ 12.000</b>	<b>€ 10.000</b>	<b>€ 200.000</b>